

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 330-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

col **Ministro della Marina Mercantile**

e col **Ministro della Sanità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1970

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Il periodo successivo alla seconda guerra mondiale ha condotto a cambiamenti nell'ordine giuridico e politico, e a trasformazioni nell'ordine tecnico e commerciale, tali da suggerire la opportunità di un aggiornamento della complessa normativa internazionale che regola il traffico marittimo internazionale attraverso una conveniente revisione dell'ordinamento attualmente in vigore.

A questa finalità è venuta incontro la conferenza internazionale riunitasi a Londra dal 24 marzo al 9 aprile 1965; conferenza che aveva per oggetto di rivedere ed aggiornare le norme relative al traffico marittimo, proprio allo scopo di disciplinare i viaggi ed i trasporti marittimi. A coronamento di questo importante incontro internazionale fu stipulato un atto finale, contenente una convenzione ed altri annessi che dettano le nuove norme destinate a sostituire il precedente ordinamento giuridico internazionale.

La convenzione fu firmata da un gran numero di Paesi ed anche dal rappresentante italiano. È precisamente a questo documento che oggi ci apprestiamo a dare ratifica perchè esso diventi esecutivo e cogente anche per il nostro ordinamento giuridico interno.

Passando brevemente alla trattazione del contenuto del documento, ricorderemo che per effetto della convenzione in oggetto i Governi si impegnano ad adottare le misure necessarie per facilitare il traffico marittimo

internazionale e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, i beni e le persone che si trovino a bordo. Inoltre, i Governi si impegnano a cooperare per l'elaborazione delle misure destinate a facilitare l'arrivo, il soggiorno nei porti, l'uscita delle navi, il controllo e il rilascio dei documenti, nonché a rendere uniforme ed agevolare le procedure e le formalità inerenti al traffico marittimo, ovunque ciò risulti effettuabile e conveniente. Tutto ciò senza pregiudizio circa la possibilità di applicare norme più favorevoli di cui un Governo possa far beneficiare il traffico marittimo internazionale.

Ai fini di ottenere un'applicazione articolata della Convenzione, la materia viene suddivisa in due tipi di disposizioni:

« Le norme », e cioè le disposizioni che si ritiene possibile e necessario fare applicare in maniera uniforme da parte dei Governi che hanno accettato la Convenzione, per facilitare il traffico marittimo internazionale.

« Le pratiche contrattuali », e cioè le disposizioni che i Governi firmatari vengono invitati ad adottare per una aggiornata uniforme regolamentazione amministrativa della materia.

La Convenzione intende regolamentare segnatamente i seguenti settori e materie: documenti di bordo, condizioni e formalità di arrivo e di partenza, disposizioni concernenti il carico, i passeggeri, l'equipaggio e i bagagli, i servizi medici, quarantenari, veterinari, fitosanitari e simili.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.